

Allegato "B" al fascicolo

**STATUTO FONDAZIONE FEDERICO ZERI**

**con sede in Bologna**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Federico Zeri" con sede in Bologna.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'Università di Bologna esercita i poteri di indirizzo e di controllo sulla Fondazione, in conformità al diritto interno e comunitario, formulando specifici indirizzi operativi riguardanti la vita dell'Ente e il raggiungimento dei suoi scopi.

**Art. 2 - Delegazioni e uffici**

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 3 - Scopi**

La Fondazione si propone di tutelare, divulgare, promuovere e valorizzare l'opera e la figura di Federico Zeri in Italia e nel mondo.

La Fondazione, inoltre, intende porsi quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici e della storia dell'arte nonché quale centro di promozione dei beni e delle attività culturali, interagendo con istituti culturali, musei, accademie ed altri organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.

La Fondazione procederà, altresì, alla catalogazione, inventariazione, valorizzazione e conservazione dei beni e degli scritti di Federico Zeri, onde rendere i medesimi

stabilmente accessibili alla comunità scientifica, in coerente applicazione delle finalità di cui sopra.

In tale ambito, la Fondazione potrà esperire tutte le azioni anche giudiziali per la tutela del nome dello studioso nonché attestare e tutelare l'autenticità delle sue opere.

**Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comandataria o comunque posseduti; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio, potendo attingere a fondi diversi da quelli attribuiti alla Fondazione dal Fondatore

Promotore Università degli Studi di Bologna;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

L'autorità Governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### **Art. 7 - Fondo di Gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa

destinazione al patrimonio;

- da contributi dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposto dal Direttore, in conformità agli indirizzi operativi formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Bologna e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Entro il 15 (quindici) aprile vengono depositati presso la sede della Fondazione il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori.

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto dal Direttore e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

#### **Art. 9 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti.

#### **Art. 10 - Fondatore Promotore**

E' Fondatore Promotore l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

#### **Art. 11 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima

ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione in base al tipo di attività o di apporto.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

L'attribuzione della qualifica di Partecipante viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell'Università di Bologna.

#### **Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti**

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

#### **Art. 13 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto,
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o Persone Giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o altre procedure concorsuali.

I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 14 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Assemblea dei Partecipanti
- il Collegio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 15 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente della Fondazione che lo presiede, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore.

Il Consiglio dura in carica tre anni e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Rettore.

I membri sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organo che lo ha nominato deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire i criteri e i requisiti perchè i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Partecipanti;

- nominare i membri del Collegio Scientifico;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Direttore della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario ed il programma di attività, predisposti dal Direttore;
- proporre all'Università di Bologna le modifiche statutarie;
- proporre all'Università di Bologna il piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- proporre all'Università di Bologna, per la necessaria autorizzazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e alienazione di beni immobili;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri o ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra i quali il Presidente, determinando l'eventuale compenso.

#### **Art. 16 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, per via telematica con 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno due membri in carica su cinque.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza delle sedute o, in caso di sua assenza od impedimento, a ciò provvede il membro più anziano di età.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, e stese su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 17 - Riunione in audio/videoconferenza**

Il Consiglio di Amministrazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 18 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il Rettore dell'Università di Bologna o un suo delegato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.

Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti.



Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito da un Consigliere da lui delegato ovvero dal Consigliere più anziano.

#### **Art. 19 - Presidente Onorario**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna può nominare un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi della Fondazione.

Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Presidente Onorario presiede il Collegio Scientifico del quale fa parte in qualità di membro di diritto.

#### **Art. 20 - Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico triennale.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti.

#### **Art. 21 - Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo composto dai membri di cui all'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione della proposta del piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4.

Esprime inoltre un parere sul bilancio preventivo, sul rendiconto economico e finanziario, sulle proposte di modifiche statutarie e su qualunque altro atto o argomento ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, convocata e presieduta dal

Presidente della Fondazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti è a titolo gratuito.

#### **Art. 22 - Collegio Scientifico**

Il Collegio Scientifico è organo di indirizzo scientifico-culturale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, dell'archeologia ed in genere delle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione.

Il Collegio Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare, il Collegio Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione il programma generale annuale e pluriennale delle iniziative ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Collegio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di motivazione.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero del Presidente Onorario se nominato.

Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione o il Direttore.

Alle riunioni del Collegio partecipano il Presidente della Fondazione e il Direttore.

#### **Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero per i beni e le Attività

culturali e due nominati dall'Università di Bologna, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 24 - Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina del Presidente.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università di Bologna nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università di Bologna per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 26 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 27 - Norma Transitoria**

Il Collegio dei Fondatori decade dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto.

I componenti degli altri organi della Fondazione, in conformità al principio di continuità degli uffici, rimangono in carica sino al termine del mandato conferito.